

REGOLAMENTO (UE) 2016/622 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2016
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 marzo 2014 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha pubblicato un parere scientifico sull'idrossido di potassio ⁽²⁾, in cui ha concluso che l'idrossido di potassio è sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima dell'1,5 % p/p.
- (2) Il CSSC ha inoltre concluso che l'uso sicuro di prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire da 0,5 % p/p dipende da una gestione responsabile del rischio, mediante avvertenze e indicazioni dettagliate per l'uso.
- (3) A seguito del parere scientifico del CSSC, la Commissione ritiene che l'idrossido di potassio dovrebbe essere considerato sicuro per l'impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima di impiego dell'1,5 % p/p.
- (4) Alla luce delle conclusioni del CSSC relative alla gestione responsabile del rischio per quanto riguarda i prodotti contenenti idrossido di potassio libero in concentrazioni a partire dallo 0,5 % p/p, la Commissione ritiene che i prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio da impiegare per ammorbidire/rimuovere le callosità dovrebbero recare un'avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l'uso.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

2) è inserito il numero d'ordine 15d:

| n. di rif. | Identificazione della sostanza | | | | Restrizioni | | | Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |
|------------|--------------------------------|--|------------|-----------|--|---|-------|--|
| | Denominazione chimica/INN | Denominazione comune nel glossario degli ingredienti | Numero CAS | Numero CE | Tipo di prodotto, parti del corpo | Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso | Altro | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| «15d | Potassium hydroxide (*) | Potassium hydroxide | 1310-58-3 | 215-181-3 | Prodotto per ammorbidire/rimuovere callosità | 1,5 % (**) | | <p>Contiene un agente alcalino</p> <p>Evitare il contatto con gli occhi.</p> <p>Tenere lontano dalla portata dei bambini</p> <p>Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso.</p> |

(*) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15a.

(**) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g.»